

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07356/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7356 del 2021, proposto da

Anna Panariti, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera “Domenico Rea” di Nocera Inf, Dott.Ssa Califano Anna, in Qualità di Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enoga, Istituto D'Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore, Istituto Statale Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Angri (Sa), Ufficio X A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II

Grado, in persona del Dirigente pro tempore,, Dirigente dell'Ufficio X- A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II Grado non costituiti in giudizio;

nei confronti

Loredana Di Luccio, Carmine D'Amaro non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

de decreto dirigenziale n. 2810 del 9 marzo 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, nella parte in cui non vengono riconosciuti alcuni servizi prestati in passato dalla odierna ricorrente;

Considerato in via preliminare, sul piano della completezza del contraddittorio:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale n. 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), così

dispone:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la prosecuzione della presente fase cautelare, in occasione della quale verrà anche stabilito il regime delle spese di lite, la camera di consiglio del 3 dicembre 2021.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.